



STATUTO

11 gennaio 1991
con modifiche fino al 15.06.2002

REGOLAMENTO INTERNO

(Art. 39 dello Statuto)
25 gennaio 1992
con modifiche fino al 15.06.2002

ASILS

ASSOCIAZIONE SCUOLE DI ITALIANO COME LINGUA SECONDA

Ufficio di Presidenza

c/o Linguaviva

via Fiume 17, IT-50123 FIRENZE - Italia

Tel. +39-339-1518875 • Fax +39-055-283667

info@asils.it • www.asils.it



STATUTO

Indice

Titolo I:	Disposizioni generali	1
Titolo II:	Scopi	2
Titolo III:	Patrimonio	3
Titolo IV:	I Soci	4
Titolo V:	Recesso ed esclusione dei soci	6
Titolo VI:	Assemblea Generale	7
	Consiglio Direttivo	9
	Presidente	10
	Collegio dei Sindaci	
	Comitato Scientifico	11
Titolo VII:	Cause di Estinzione e Scioglimento	12
Titolo VIII:	Marchio	
Titolo IX:	Disposizioni finali	

REGOLAMENTO INTERNO

	Premessa	13
1.	Sedi	
2.	Struttura scolastica	14
3.	Amministrazione	
4.	Descrizione della Scuola	
5.	Pubblicità	15
6.	Condizioni di Partecipazione	
7.	Condizioni di accoglienza degli studenti	
8.	Attestati e Certificati	
9.	Corpo docenti	16
10.	Direttore dei corsi	
11.	Programmi dei corsi	17
12.	Alloggio	
13.	Procedure per l'ammissione	18
14.	Ispezione	19
15.	Sanzioni	
16.	Procedimenti disciplinari	20
17.	Pubblicizzazione della appartenenza all'ASILS	
18.	Obbligo di informazione	



Titolo I

Disposizioni Generali

Articolo 1

1. È costituita una Associazione tra le Scuole di Italiano come Lingua Seconda, denominata A.S.I.L.S.
2. La sede legale dell'Associazione è posta presso Donatella Tomassini, Via R. Fiore 8, 00163 Roma

Articolo 2

L'Associazione non ha fine di lucro. In conformità ai propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri Enti o Associazioni pubbliche o private, mantenendo sempre la propria indipendenza.

Articolo 3

Su deliberazione della maggioranza assoluta dei soci, l'Associazione potrà approvare variazioni di sede legale senza che ciò costituisca modifica al presente Statuto.

Per l'istituzione di sedi secondarie, su base regionale o nazionale, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei soci presenti in assemblea.

Articolo 4

Gli Organi istituiti in seno alla Associazione sono:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- il Collegio dei Sindaci
- il Comitato Scientifico

Articolo 5

L'Associazione, con delibera votata dall'assemblea, potrà inoltre avvalersi della consulenza di uno o più professionisti esterni all'Associazione stessa determinandone i compensi e le mansioni.

Titolo II

Scopi

Articolo 6

Scopi della Associazione sono:

- a) rappresentanza delle scuole d'italiano come lingua seconda, nei confronti delle Istituzioni nazionali e internazionali e nell'ambito delle contrattazioni sindacali;
- b) ricerca di uno standard qualitativo comune a cui legare la figura professionale dell'insegnante, in mancanza di una adeguata regolamentazione;
- c) sviluppo della diffusione e della conoscenza della lingua italiana all'estero;
- d) ricerca nel campo della glottodidattica dell'italiano come lingua seconda e della certificazione delle competenze linguistiche;
- e) promozione dell'immagine sociale e culturale dell'Italia in campo internazionale e in contesti qualificati;
- f) offerta agli associati di un supporto organizzativo, informativo e di consulenza comune per le necessità proprie della attività.

Articolo 7

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può:

- a) aderire ad Organizzazioni sindacali con conformità di intenti;
- b) promuovere o partecipare a manifestazioni;
- c) erogare contributi a pubblicazioni e studi;
- d) ricevere finanziamenti sulla base di iniziative e programmi di ricerca;
- e) istituire un Albo di categoria delle Scuole di Italiano come Lingua Seconda.

Titolo III

Patrimonio

Articolo 8

Il patrimonio della associazione è costituito da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi volontari, lasciti, donazioni;
- c) corrispettivi per prestazioni di servizi ai Soci o a terzi;
- d) erogazioni e finanziamenti da parte di Istituzioni e Enti nazionali e internazionali a fronte di iniziative della Associazione conformi ai fini statutarî;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 9

L'importo delle quote associative è determinato annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo ed all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Titolo IV

I Soci

Articolo 10

Possono essere associate tutte le scuole che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per le scuole aperte almeno 9 mesi l'anno, un'attività didattica di insegnamento della lingua italiana come lingua seconda per almeno due anni consecutivi;
- b) per le scuole ad apertura stagionale, aperte almeno 4 mesi all'anno, un'attività didattica di insegnamento della lingua italiana come lingua seconda di almeno quattro anni consecutivi.

Almeno il 75% delle ore di attività didattica deve riguardare l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

L'insegnamento della lingua italiana, come oggetto sociale, deve risultare dall'atto costitutivo.

Articolo 11

Con il termine "Scuole" si intendono quegli enti, organizzati secondo qualsivoglia forma giuridica, che esercitano in forma stabile, sul territorio nazionale o extra-nazionale, l'attività di insegnamento dell'italiano come lingua seconda, attraverso l'impiego di personale qualificato e preparato allo specifico indirizzo.

Articolo 12

Le Scuole presenti alla firma dell'Atto Costitutivo dell'Associazione o che abbiano pagato la quota associativa entro l'11 gennaio 1991 sono denominati Soci Fondatori. Le Scuole associate in seguito, vengono denominate Soci Ordinari.

Articolo 13

I Soci Fondatori e Ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale di associazione, determinata ai sensi dell'Art. 14.

Le quote annuali dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dall'approvazione della quota associativa.

In caso di ritardato pagamento sarà applicata una mora sull'importo dovuto stabilita annualmente dall'assemblea in fase di approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 14

L'importo della quota annua è determinato all'inizio di ogni esercizio, in relazione all'attività programmata ed allo stato di attuazione degli scopi sociali.

L'ammontare della prima quota di iscrizione è stabilito nell'Atto Costitutivo.

L'esercizio dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 15

La richiesta di ammissione e la documentazione a supporto dovranno essere sottoposte al giudizio dei competenti Organi istituiti in seno all'Associazione.

Il candidato richiedente rifiutato e non ammesso ha diritto di interpello ai competenti Organi direttivi, nel corso della prima Assemblea Generale convocata successivamente alla delibera di diniego.

Articolo 16

Possono essere associati, con la qualifica di Soci Onorari e dietro presentazione di almeno due Soci, quegli enti o persone fisiche la cui attività è giudicata conforme agli scopi statuari o che possano contribuire ad incrementarne l'operato.

Articolo 17

I Soci Fondatori e Ordinari partecipano, con diritto di intervento e di voto, alle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie e devono attenersi ai deliberati di regolamentazione della vita sociale ivi approvati.

I Soci Onorari, se convocati, partecipano all'Assemblea Generale solo con funzione consultiva.

Titolo V

Recesso ed esclusione dei soci

Articolo 18

Sono cause di recesso e di esclusione del Socio dall'Associazione:

- a) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 17;
- b) la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti giuridici, organizzativi e strutturali di cui all'art. 10;
- c) lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle della Associazione tali da recare ingiusto danno all'Associazione stessa ovvero l'inottemperanza alle disposizioni statutarie o ai regolamenti o alle delibere assembleari.

L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea Generale, su richiesta del Presidente, del Collegio dei Sindaci o del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati. Il Consiglio Direttivo, ascoltato l'associato, può disporre ulteriori azioni di verifica della presenza dei richiesti requisiti strutturali e tecnici secondo le modalità previste dal regolamento. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Titolo VI

Assemblea Generale

Articolo 19

All'Assemblea Generale Ordinari aspettano tutte le decisioni inerenti la vita, l'attività, e la disciplina dell'Associazione. Essa è convocata, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno - entro il 31 Marzo - per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne fa richiesta almeno un decimo degli associati, per l'eventuale aggiornamento del Regolamento Interno e per deliberare su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La convocazione, da spedirsi tramite raccomandata almeno 30 giorni prima della data prevista, deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei soci presenti o rappresentati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Articolo 20

Può essere altresì convocata, su richiesta di almeno un terzo dei Soci e un terzo del Collegio dei Sindaci, un'Assemblea Generale straordinaria, per i casi particolari indicati nel successivo Art. 23 e per qualsiasi necessità straordinaria di gestione.

Articolo 21

Hanno diritto di intervento e di voto all'interno della Assemblea, esprimendo un rappresentante ciascuno, tutte le Componenti Associate con diritto di voto che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

È ammessa la rappresentanza per delega ma non sono consentite più di due deleghe per ogni Socio presente.

Articolo 22

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed elegge in apertura di ogni sessione un Segretario incaricato di redigere il Verbale della seduta. Tale Verbale dovrà poi essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Articolo 23

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti o rappresentati in tutte le occasioni tranne i seguenti casi:

- a) scioglimento anticipato dell'Associazione;
- b) variazioni dello Stato Patrimoniale non comprese nel Bilancio Preventivo.

In tali casi occorre il voto favorevole di 3/4 dei Soci.

- c) variazioni dello Statuto;
- d) revoca del Consiglio Direttivo,
- e) espulsione di un Socio

In tali ipotesi è richiesta una maggioranza qualificata di 2/3 dei Soci.

Articolo 24

Spetta alla Assemblea Generale l'elezione, entro tre mesi dalla scadenza del precedente mandato, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Articolo 25

È previsto il ricorso alla votazione mediante fax, teleconferenza, videoconferenza ed anche per corrispondenza. Essa potrà avere carattere consultivo o vincolante. La natura del voto dovrà essere esplicitamente espressa al momento della richiesta di votazione da parte del Consiglio Direttivo e della Presidenza. Le votazioni "consultiva" o "vincolante" possono essere richieste nei termini previsti dallo Statuto.

La scadenza dei termini per la votazione deve essere sempre esplicitamente espressa al momento della richiesta della votazione e non può mai essere inferiore a 10 giorni a partire da quel momento. Sia nel caso della votazione consultiva che nel caso della votazione vincolante devono essere sempre indicate le opzioni di voto: "favorevole", "non favorevole" e "astenuto".

La votazione è valida a maggioranza dei soci.

Non possono essere svolte votazione telematiche vincolanti sui seguenti oggetti:

- a) variazioni di statuto;
- b) variazioni dello stato patrimoniale o di bilancio;
- c) scioglimento dell'Associazione;
- d) revoca del Consiglio Direttivo;
- e) elezione dei Sindaci, del Consiglio Direttivo, della Presidenza.

Consiglio Direttivo

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare sono compiti del Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) redigere entro il 15 gennaio di ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo e le allegate relazioni da presentare alla approvazione della Assemblea;
- c) determinare l'importo delle quote di iscrizione e annuali;
- d) stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- e) convocare l'Assemblea Generale;
- f) giudicare sulle domande d'ammissione dei nuovi soci e sui procedimenti di recessione;
- g) coordinare l'attività e le iniziative della Associazione e i suoi rapporti con i terzi;
- h) nominare il Vice-Presidente, il Tesoriere e i componenti del Comitato Scientifico.

Articolo 27

Il Presidente e gli altri quattro membri del Consiglio Direttivo sono eletti dalla Assemblea Generale. Essi durano in carica per 2 anni e possono essere rieletti. I componenti il primo consiglio Direttivo sono indicati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; se accettano, i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata e/o fax.

Articolo 28

Il Consiglio procede al suo interno alla nomina del Vice-Presidente e del Tesoriere. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la carica viene ricoperta dal Vice-Presidente.

Articolo 29

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno TRE consiglieri. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Al termine di ogni riunione viene redatto un verbale scritto.

Articolo 30

Al Tesoriere spetta la gestione con potere di firma della ordinaria attività amministrativa. Attraverso delega scritta e firmata del Presidente tale funzione può essere in parte assunta da incaricato esterno alla Associazione.

Presidente

Articolo 31

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Associazione e il potere di firma in ogni contesto nazionale e internazionale, nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali, come pure di fronte alle autorità giudiziaria e amministrativa.

Collegio dei Sindaci

Articolo 32

Il Collegio dei Sindaci è eletto dalla Assemblea Generale, è composto da TRE membri e dura in carica DUE anni. I componenti il primo Collegio dei Sindaci sono indicati nell'Atto Costitutivo. I membri del Collegio dei Sindaci non possono essere membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 33

Al Collegio dei Sindaci è attribuita ogni funzione di controllo e vigilanza sulla attività della Associazione, sulla conformità di questa con gli scopi statutari e il Regolamento Interno, sulle operazioni del Consiglio Direttivo in esecuzione dei deliberati assembleari e sulle pratiche di ammissione e rescissione dei Soci. In caso di constatazione di irregolarità nella gestione della attività sociale da parte del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci può decidere a maggioranza di indire una Assemblea Generale straordinaria per la verifica dell'attività stessa.

Articolo 34

Il Collegio dei Sindaci è invitato a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali comunque deve essere presente almeno un Sindaco.

Comitato Scientifico

Articolo 35

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, ed è coordinato da un membro del Consiglio stesso. Esso è composto da almeno QUATTRO membri e dura in carica DUE anni.

Articolo 36

Al Comitato Scientifico è affidata la direzione e l'indirizzo delle attività della Associazione in merito al raggiungimento degli scopi indicati ai punti c) e d) dell'Art. 8 del presente Statuto.

Articolo 37

In ordine a quanto esposto nel precedente Art. 36, il Comitato può godere di uno stanziamento finanziario all'interno del bilancio preventivo della Associazione. Allo scopo di determinare l'entità di questo stanziamento il Comitato deve redigere una relazione programmatica da presentare al Consiglio Direttivo entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello per cui si prevede lo stanziamento.

Articolo 38

In sede di Assemblea Generale il Presidente può chiedere ad un rappresentante del Comitato Scientifico di illustrare le iniziative e le attività di competenza del Comitato.

Articolo 39

Il Comitato Scientifico, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può invitare a partecipare alle sue riunioni anche soggetti non associati e commissionare loro studi e ricerche.

Titolo VII

Cause di Estinzione e Scioglimento

Articolo 40

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Titolo VIII

Marchio

Articolo 41

Tutti i soci acquistano il diritto di apporre, accanto al proprio nome o marchio, la dicitura "Membro dell'A.S.I.L.S." ed il relativo marchio.

Titolo IX

Disposizioni finali

Articolo 42

La attività della Associazione per quanto non è contenuto nel presente Statuto è organizzata secondo un Regolamento Interno, la cui redazione è a cura di una Commissione appositamente delegata dall'Assemblea.

Articolo 43

Per quanto non stabilito nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile. Per ogni giudizio è competente il Foro di Roma.

*Approvato dall'Assemblea Costituente ASILS dell' 11 gennaio 1991 a Firenze.
Modificato dall'Assemblea Generale ASILS del 26.3.1993, 1.4.2000, 20.10.2001, 6.4.2002,
14.6.2003.*

REGOLAMENTO INTERNO

(ex Art. 42 dello Statuto; 15.06.2002)

Premessa

La presente normativa deontologica è ispirata all'esigenza di salvaguardare l'immagine di serietà e competenza professionale delle Scuole associate nonché di garantire un alto livello dell'insegnamento impartito.

Gli Associati dovranno pertanto attenersi alle seguenti norme stabilite per quanto riguarda la qualità degli studi, degli altri servizi offerti e la struttura organizzativa e gestionale dei corsi.

1. Sedi

I Soci dell'Associazione si distinguono in :

- **Sede Principale:**
Scuole aventi entità giuridica propria. La "Sede Principale" ha diritto di voto;
- **Sede Secondaria:**
Scuole non aventi entità giuridica propria e che dipendono da una sede principale (stessa ragione sociale) ma con struttura permanente.
Il "Sede Secondaria" non ha diritto di voto;
- **Destinazione:**
Sede di corsi tenuti presso strutture terze indipendenti e non associate.

È obbligatorio, per i membri già affiliati e per le scuole richiedenti l'affiliazione all'Associazione, affiliare sia la sede principale, sia tutte le altre sedi secondarie e/o stagionali che in qualsiasi modo possano riferirsi alla sede principale.

Inoltre, nel caso in cui una scuola o gruppi di scuole promuovano all'interno della stessa brochure più scuole/istituti/partners con finalità diverse (corsi di ceramica, moda, inglese, ecc.), è fatto obbligo di specificare inequivocabilmente l'appartenenza della sede ASILS associata e delle sedi non associate.

La "sede principale" sarà tenuta al pagamento della "quota sede principale" annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci, e al pagamento della "quota sede secondaria", anch'essa definita nel corso dell'Assemblea generale.

Al momento dell'ispezione la sede principale dovrà, in riferimento alla/e sed/i secondaria/e semplicemente esibire la documentazione tecnica richiesta dallo schema di ispezione interno.

Le sedi secondarie e le destinazioni non hanno diritto di voto in assemblea o nelle votazioni a distanza consultive o vincolanti.

2. Struttura scolastica

La Scuola dovrà svolgere la sua attività in una Sede permanente dotata di adeguate strutture operative, didattiche, amministrative e di segreteria.

La Sede dovrà inoltre essere idonea all'uso scolastico in base alle normative vigenti. L'idoneità all'uso scolastico in base alle normative vigenti dovrà essere comprovata dalla documentazione adeguata.

3. Amministrazione

Gli aderenti dovranno esibire la documentazione proveniente dalla Camera di Commercio o da analoghe istituzioni e produrre documenti amministrativi relativi al tipo di società costituita.

Allo scopo di dimostrare l'affidabilità finanziaria dell'attività, è necessario presentare una referenza bancaria da parte della banca di cui si è clienti.

Il personale dovrà essere regolarmente inquadrato dal punto di vista contrattuale.

4. Descrizione della Scuola

Ogni Scuola deve pubblicare un prospetto illustrativo cartaceo e/o telematico contenente una descrizione veritiera dei servizi offerti, con particolare riguardo a:

- a) indirizzo della Scuola, sede dei corsi e nominativo del responsabile;
- b) descrizione dei corsi e dei livelli;
- c) indicazione dei prezzi relativi ad ogni singolo corso specificando il numero di lezioni e i servizi compresi;
- d) durata in minuti di ogni singola lezione;
- e) date d'inizio e durata dei corsi;
- f) numero massimo di partecipanti per classe;
- g) prezzi relativi agli alloggi procurati dalla Scuola in cui venga indicata la cifra massima richiesta e i servizi ivi compresi.

5. Pubblicità

Non potranno essere adottate forme di pubblicità dei propri corsi non rispondenti ai reali contenuti degli stessi o che possano ingenerare la diretta convinzione di facili risultati conseguibili da chiunque.

La pubblicità dovrà essere vera in modo dimostrabile e dovrà dare una descrizione che risponda alla realtà in parole, immagini e implicazioni.

Non saranno inoltre ammesse definizioni improprie o inesatte concernenti eventuali autorizzazioni o riconoscimenti istituzionali.

6. Condizioni di Partecipazione

La Scuola dovrà far conoscere agli studenti prima dell'iscrizione le norme che regolano i seguenti punti:

- a) modalità per il pagamento della retta del corso;
- b) annullamento dell'iscrizione;
- c) interruzione del corso;
- d) età minima di ammissione;
- e) festività infrasettimanali;
- f) l'alloggio, se trovato dalla Scuola.

7. Condizioni di accoglienza degli studenti

Alla scuola spetta il compito di adempiere ai seguenti obblighi:

- a) orientare gli studenti ai servizi e, se del caso, alle procedure burocratiche in vigore, fornendo informazioni di tipo pratico per facilitare il loro soggiorno;
- b) fornire una copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività didattiche all'interno dell'edificio scolastico e per la realizzazione di escursioni ed di altre attività extrascolastiche, così come per determinati servizi di accoglienza quali pick up e transfer a/da aeroporti e stazioni.

8. Attestati e Certificati

Le dichiarazioni, gli attestati e i certificati emessi dalla Scuola per qualsiasi scopo e di qualsiasi natura, saranno un'accurata dichiarazione dei fatti.

9. Corpo docente

I corsi devono essere tenuti da docenti qualificati, provvisti di titolo di studio universitario o di una esperienza professionale documentata e maturata in almeno 5 anni di servizio nel settore specifico dell'italiano come seconda lingua.

Inoltre dovranno essere in possesso della necessaria capacità didattica, serietà e correttezza professionale.

Prima del loro inserimento, la Scuola dovrà fornire un'adeguata formazione per l'apprendimento del metodo d'insegnamento e per un corretto impiego di tecniche e materiali didattici adottati dalla Scuola.

La scuola dovrà essere in grado di valutare il corretto svolgimento del programma didattico e l'apprendimento degli studenti. La scuola si organizzerà, monitorando i risultati, per sviluppare la professionalità degli insegnanti.

10. Direttore dei corsi

Il direttore dei corsi, con funzioni di coordinamento, programmazione e formazione docenti, dovrà rispondere a dei requisiti che evidenzino la figura professionale dello stesso.

Al direttore didattico è richiesta un'esperienza qualificata nel campo dell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua maturata in almeno 3 anni di attività (5 anni se non in possesso di un titolo di studio universitario), un'ampia conoscenza dei metodi e delle tecniche per l'insegnamento delle lingue, una serietà ed uno spessore professionale adeguati al ruolo. Il direttore didattico predispone le procedure per:

- a) applicare delle verifiche intermedie sullo svolgimento dei programmi e sui progressi compiuti dagli studenti, anche attraverso schede e registri di classe;
- b) la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti per verificare l'applicazione pratica dell'insegnamento, in chiave sempre formativa e propositiva.

Compito del Direttore didattico è anche lo sviluppo e il potenziamento dei programmi finalizzati al conseguimento delle varie certificazioni.

11. Programmi dei corsi

L'insegnamento dovrà essere impartito per livelli di conoscenza della lingua corrispondenti a diverse classi composte da gruppi omogenei per livello linguistico.

Per ogni livello bisognerà evidenziare il programma del corso fissando gli obiettivi operativi in termini di abilità linguistiche, i contenuti del corso e il metodo più adeguato al raggiungimento degli obiettivi stessi.

Tale livello di conoscenza verrà definito attraverso un test di entrata che avrà lo scopo di evidenziare la reale competenza linguistica e comunicativa dello studente.

Infine verranno fissate le tecniche di verifica finale, qualora sia previsto il rilascio di un attestato di conoscenza della lingua.

12. Alloggio

Qualora la Scuola si occupi della ricerca degli alloggi, dovrà offrire soluzioni selezionate al fine di fornire uno standard ottimale nell'ospitalità degli studenti.

La Scuola dovrà fornire allo studente aiuto concreto per una migliore integrazione con gli ospiti e una continua assistenza in caso di difficoltà.

La Scuola dovrà inoltre:

- a) fornire un regolamento alloggio valido per ospiti ed ospitanti;
- b) controllare preventivamente la qualità degli alloggi.

Dovrà essere prevista una procedura per le eventuali lamentele relative a questo servizio.

13. Procedure per l'ammissione

Le Scuole possono richiedere l'ammissione all'associazione dopo aver maturato due anni di attività (a norma dell'Art. 10 dello Statuto) e allegando la seguente documentazione:

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro degli Atti Pubblici;
- b) Dichiarazione di disponibilità dei locali;
- c) Pianta planimetrica riguardante tutti i locali scolastici;
- d) Certificato di prevenzione incendi o dichiarazione di non soggettività;
- e) Certificazione legge 626;
- f) Certificazione di conformità alle normative previste dalle ASL per uso attività scolastica;
- g) Perizia Giurata;
- h) Prospetto della scuola (nelle varie lingue);
- i) Programma dei corsi;
- l) Programma del Tempo libero;
- m) Profilo del direttore dei corsi;
- n) Descrizione del corpo insegnanti e loro inquadramento;
- o) Descrizione della struttura organizzativa, amministrativa e di segreteria e inquadramento del personale;
- p) Descrizione delle procedure di monitoraggio della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento;
- q) Lettera di referenza bancaria;
- r) Regolamento alloggi.

Il nuovo associato sarà tenuto al pagamento di una quota una tantum di ammissione il cui importo è deciso annualmente dall'Assemblea in sede di bilancio preventivo.

14. Ispezione

Il Consiglio Direttivo, valuta la documentazione presentata: in caso di insufficienza della documentazione presentata sarà fatta richiesta di integrazione agli Associandi.

L'Associando ha un termine di 300 giorni per fornire la documentazione mancante; se entro tale termine non viene integrata la documentazione, la domanda di associazione viene respinta.

Se la documentazione presentata è sufficiente, il Consiglio Direttivo predispone la visita di verifica alla Scuola Associanda; tutti i costi di questa visita sono a carico della Scuola richiedente.

La visita di verifica si svolgerà inoltre ogni 5 anni e sarà effettuata da osservatori esterni all'ASILS su manuali d'ispezione predisposti dall'Associazione stessa. Per le ispezioni successive si applicano le stesse regole della prima ispezione. In caso di insufficienza della documentazione o mancanza dei requisiti richiesti, all'Associato viene dato un anno di tempo per adeguarsi ai criteri. Dopo tale periodo possono essere concesse proroghe purché venga dimostrato che le procedure di adeguamento sono state avviate.

La scelta degli osservatori esterni è decisa dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio ha inoltre facoltà di controllo sulle Scuole associate ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il costo delle visite ispettive è totalmente a carico degli associati.

15. Sanzioni

In caso di violazioni lievi della presente normativa deontologica, il Consiglio Direttivo potrà emettere ammonizione nei confronti della Scuola inadempiente o diffida al mancato rispetto delle norme soprastabilite, con possibilità di istituire un termine per adeguarsi alla suddetta normativa.

La violazione grave della presente normativa deontologica, comportamenti scorretti nei confronti delle altre Scuole associate o lesivi del prestigio della Associazione e gravi comportamenti contrari alle norme di legge nello svolgimento delle proprie attività da parte di una Scuola associata, comportano l'esclusione della Scuola stessa dall'ASILS per indegnità (a norma dell'Art. 18 dello Statuto).

16. Procedimenti disciplinari

Ciascun associato, come pure ciascuno studente delle scuole associate, potrà ricorrere in forma scritta al Consiglio Direttivo, denunciando la violazione della presente normativa da parte delle medesime.

Il Consiglio Direttivo, esperita un'indagine sommaria, dovrà contestare in forma scritta alla Scuola interessata le presunte violazioni commesse, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per far pervenire al Consiglio Direttivo le relative controdeduzioni.

Su richiesta del Socio, il Consiglio Direttivo dovrà fissare una riunione dei propri membri per l'audizione personale del Socio in questione o di suoi delegati.

Il Consiglio Direttivo deciderà quindi a maggioranza se accettare le controdeduzioni, se applicare la sanzione dell'ammonizione o della diffida o se proporre all'Assemblea l'espulsione del Socio.

È riconosciuto il diritto per il socio escluso di sottoporre ricorso nella successiva Assemblea Generale convocata, mediante richiesta scritta di inserimento nell'Ordine del Giorno da far pervenire alla Presidenza almeno 15 giorni prima dell'Assemblea stessa. L'Assemblea Generale deciderà in seguito a maggioranza semplice e in modo definitivo.

In pendenza di un procedimento disciplinare per indegnità, il Socio verrà sospeso da eventuali cariche associative ricoperte.

17. Pubblicizzazione della appartenenza all'ASILS

Per la pubblicizzazione della propria appartenenza all'ASILS, ogni Scuola associata può utilizzare, oltre al marchio, esclusivamente documentazione ufficiale ASILS o materiale prodotto dalla Associazione stessa.

18. Obbligo di informazione

Il Socio è obbligato ad inviare alla Segreteria dell'Associazione una copia della propria brochure e del materiale informativo dell'anno successivo relativi alla Sede Principale e a tutte le Sedi Secondarie e le Destinazioni, entro il 30 novembre di ogni anno.

Tutti i soci sono tenuti a mandare i dati statistici annuali entro il mese di febbraio dell'anno seguente. I dati sono da mandare in forma anonima secondo la procedura proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea Generale ASILS del 25.1.1992 a Roma.

Modificato dall'Assemblea Generale ASILS del 1.4.2000 e dall'Assemblea Generale dell'ASILS del 14. & 15.06.2002.